

Tipologia:

POLITICHE

Protocollo: **2008113** Data:

17.06.20013

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Oggetto: **Criticità nuovo contratto Gestione SNAI**

CONVENTION SNAI SPA CON I GESTORI CRITICITA' DEL NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE

Gentile Associato,

l'Associazione ha ricevuto da SNAI S.p.A. una bozza del nuovo contratto di gestione - che tanto come sapete (io stesso in prima persona quale Presidente dell'Associazione) abbiamo sollecitato ed atteso - e che sarà oggetto della "convention" indetta da SNAI per domani mattina a Roma.

Considerato il momento di grande difficoltà della rete, ritengo senz'altro positiva la disponibilità da ultimo dimostrata da SNAI nel senso di un qualche miglioramento delle condizioni economiche da applicare alla rete che speriamo, anche a seguito della riunione indetta domani da SNAI, di poter eventualmente ulteriormente migliorare. A tal proposito ho inviato alla Società alcune osservazioni sugli aspetti economici, per i quali sono in attesa di riscontro.

Pur tuttavia, da una prima personale lettura del contratto, mi è sembrato di rilevare delle previsioni particolarmente penalizzanti per i Gestori "Punti SNAI", tra le quali mi sento di dovervi segnalare almeno le seguenti:

- 1) Con la firma del nuovo contratto proposto da SNAI il Gestore si impegna, ove richiesto da SNAI, a procurare la cessione del contratto di affitto (o comodato) del proprio Negozio a favore della stessa SNAI e, qualora il Gestore non riesca in questo intento, egli dovrà corrispondere a SNAI un indennizzo che potrebbe essere significativo. Evidenzio che, ovviamente, una volta che SNAI sarà titolare del contratto di affitto del negozio, la stessa avrà "spogliato" il gestore del proprio avviamento;
- 2) è altresì previsto che SNAI possa cedere il contratto di gestione a qualsiasi terzo soggetto (quindi anche ad un competitor) poiché con la firma del contratto il Gestore accetta anticipatamente tale cessione, il che significherebbe la potenziale perdita del marchio "SNAI" da parte della Rete;
- 3) A differenza del passato, l'articolato contrattuale è stato formulato con un unico testo che regola i rapporti relativi alla commercializzazione **i)** dei giochi pubblici e delle scommesse su eventi virtuali, **ii)** delle AWP, **iii)** delle VLT e **iv)** dei giochi pubblici a distanza. Con la firma del contratto il Gestore si impegna all'obbligo di non concorrenza nei confronti di SNAI per un periodo di 18 mesi per le attività contrattualizzate.

Questa previsione, già presente nell'attuale contratto, vista però la peculiarità del contratto unico predisposto da SNAI significa che qualora SNAI receda, ad esempio, solo dal contratto VLT e prosegua con le altre attività, il Gestore avrà l'obbligo di non gestire le VLT per altri soggetti diversi da SNAI in quanto i 18 mesi inizieranno a decorrere solo dopo la cessazione di ogni altro tipo di attività a favore di SNAI. E' da sottolineare che la penale, in caso di inadempimento, è estremamente rilevante in quanto il suo importo non è fisso ma viene moltiplicato per i giorni in cui SNAI potrà affermare che vi è stata violazione dell'obbligo di non concorrenza e fino a quando tale violazione non sia cessata;

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

- 4) qualora invece, il Gestore decida di non più svolgere, ad esempio, l'attività di accettazione delle scommesse su rete fisica, egli potrà recedere – a titolo oneroso - ed interrompere tale attività dopo sei mesi dalla comunicazione a SNAI, ma non potrà svolgere tale attività a favore di altri soggetti per tutto il tempo (più ulteriori 18 mesi) in cui continuerà a svolgere una delle altre attività a favore di SNAI;
- 5) infine, per ogni inadempienza da parte del Gestore, anche la più lieve, viene sempre prevista la possibilità, a favore di SNAI, di avvalersi della “clausola risolutiva espressa” con conseguente diritto al risarcimento dei danni; in taluni casi, inoltre, gli obblighi a carico dei Gestori appaiono, oggettivamente, eccessivi. Di contro, non è prevista nessuna clausola analoga di salvaguardia a favore dei Gestori anche nei casi di gravi, potenziali inadempimenti commessi da SNAI.

Poiché ritengo che SNAI non voglia “imporre” questo contratto alla propria Rete ma sia invece disponibile a discuterne e negoziarne i contenuti, conto quindi di poter raccogliere quanto prima, a valle della “*convention*” di domani con SNAI, le vostre osservazioni e quelle dei legali – anche di Assosnai – che dovranno necessariamente esaminare il contratto che domani sarà diffuso da SNAI, al fine di consentirci una compiuta comprensione degli impegni da assumere con la successiva firma dello stesso.

Per chi ne ha la possibilità, ho fissato un pre-incontro, dalle ore 9.00 alle ore 10.30 di domattina (martedì 18 giugno 2013) presso la Sala Pio IX di Palazzo Torlonia in Via Bocca di Leone 78 (NB: dalla Sala alla sede della Convention SNAI sono circa 300 metri a piedi). In ogni caso sarò presente alla “Convention SNAI” ed esprimerò le mie opinioni in quella sede.

Un cordiale saluto.

ASSOSNAI
Il Presidente
Dott. Francesco Ginestra